

Repubblica Italiana



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città Metropolitana di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale

n. 9 del 21-03-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE "FUORI STRADA" DEI VEICOLI A MOTORE

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventuno**, del mese di **Marzo**, a partire dalle ore **17:00**, presso l'aula consiliare Silvio Caratelli, sita in via Cicerone 25, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in pubblica seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale EMANUELE MINGHELLA in qualità di PRESIDENTE.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	TIDEI PIETRO	Presente	10	ROSA ALESSIO	Presente
2	BEFANI PATRIZIA	Presente	11	MANUELLI ALESSIO	Presente
3	MAGLIANI ALESSIO	Presente	12	FIORELLI DOMENICO	Presente
4	FREZZA CATERINA	Presente	13	BACIU ALINA STEFANA	Presente
5	IACHINI JACOPO	Presente	14	ANGELETTI ROBERTO	Presente
6	FRATARCANGELI PAOLA	Presente	15	FRATTURATO EUGENIO	Assente
7	RICCI PATRIZIA	Presente	16	FANTOZZI ILARIA	Presente
8	MINGHELLA EMANUELE	Presente	17	DI LIELLO CLELIA	Presente
9	CHEGIA MAURA	Presente			

PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1

Sono altresì presenti gli assessori: AMANATI e FERULLO.

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. LUCIANO D'AVENIA.

Il presente è da considerarsi uno stralcio del dibattito secondo l'ordine degli interventi richiesti e concordati dal Presidente del Consiglio, procedendo, l'ente, alla registrazione integrale della seduta del consiglio comunale a mezzo strumenti informatici.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Consigliere Comunale EMANUELE MINGHELLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Punto all'ordine del giorno n. 7

Illustra il Cons. Rosa.

La Cons. Di Liello legge l'allegato intervento e dichiara voto contrario.

Il Cons. Fiorelli dichiara voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la allegata proposta munita dei relativi pareri di legge;

Con voti favorevoli 15, contrari 1 (Di Liello), espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di deliberazione.



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città Metropolitana di Roma

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 2 del 08-01-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE "FUORI STRADA" DEI VEICOLI A MOTORE

COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città Metropolitana di Roma

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE INTERESSATO
SETTORE VI

ASSESSORATO PROPONENTE
CONSIGLIERE

IL RESPONDABILE DEL PROCEDIMENTO

IL REDATTORE

IL RELATORE
ROSA ALESSIO

Ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000:

- 1. " Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione".*
- 2. "Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze".*
- 3. " I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*
- 4. "Ove il Consiglio non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione"*

Premesso che :

- L'Amministrazione Comunale negli ultimi tempi, ha avuto da parte di molteplici persone, richieste circa la possibilità di regolamentare l'utilizzo di strade interpoderali o similari con sedime in terra, poste all'interno del proprio territorio di competenza ;

Richiamata la L.R. 29/87 recante il titolo "Disciplina della circolare fuoristrada dei veicoli a motore" pubblicata sul BURL n. 11 del 18/04/1987 ;

Preso atto dei dettati di cui alla L.R. 10 dicembre 2024 n.20 avente come oggetto "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore" ed in particolare di quanto ivi previsto dall'art. 2 (casi in cui è prevista la circolazione) lett. a), b), c), d), e), e bis), e ter), e quater), e quinquies), dove vengono esplicitati in deroga ai divieti della circolazione nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private, i luoghi in cui è consentita la circolazione fuori strada ed a quali mezzi ;

Considerato che per quanto sopra espresso, questo Ente ha elaborato per tramite del Settore VI, un Regolamento apposito di Disciplina della circolazione "fuoristrada" dei veicoli a motore composto da n.6 (sei) articoli e n. 6 (sei) pagine, oltre alla cartografia ivi annessa ;

Tenuto conto che come ivi espresso all'art.3, in ogni caso la circolazione in tali ambiti :

- a) deve essere svolta senza arrecare danno all'ambiente naturale e, in particolare, senza provocare disturbo alla fauna ;
- b) non deve produrre rumori inutili e molesti (quali schiamazzi ed utilizzo di riproduttori sonori, altoparlanti e segnalatori acustici, fatto salvo per quelli impiegati nei servizi di vigilanza, pronto intervento e/o soccorso, nonché di quelli consentiti nel corso di attività scientifiche, di monitoraggio e di manifestazioni autorizzate dal Comune ;
- c) non deve comportare nelle aree di transito né tantomeno negli specchi d'acqua e relativi corsi, l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti di qualsiasi genere ;
- d) non deve comportare altresì il danneggiamento della cortica erbosa , della lettiera e delle specie vegetali ivi presenti ;
- e) deve avvenire esclusivamente all'interno dei percorsi individuati dall'Ente, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, vigilanza ed antincendio in servizio ;

Evidenziato quindi che le finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire, sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente ovvero di regolamentare un buon uso del proprio territorio, senza creare problemi alla fauna ed alla flora in generale ovvero mediante un rispetto tipico degli spazi naturali presenti ;

Espresso che :

- Come previsto all'art. 1 (Casi in cui è consentita la circolazione) della presente proposta di Regolamento, sono destinatari della stessa tutti i casi esclusivamente previsti dalla Legge 29 del 30.03.1987 pubblicata sul BURL 18.04.1987 ed in particolare all'art. 2 ;
- come descritto all'art. 2 (Piazzole di sosta) della citata proposta di Regolamento, il Comune di Santa Marinella " individua attraverso l'apposizione sul terreno di specifica segnaletica – verticale -, le aree ai lati della viabilità, così come individuate nell'elaborato cartografico, da utilizzare come p.le di sosta dei veicoli a motore, previo consenso dei proprietari, conduttori dei fondi e per le aree protette, del soggetto gestore " ;

Attesa la propria competenza in merito a quanto trattasi, stante le previsioni dell'art. 42 del TUEL di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di settore in ordine alla Regolarità Tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione :

Di approvare, per quanto espresso quanto riportato in premessa, il Regolamento Comunale " di disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore" composto da n. 6 (sei) articoli e n. 6 (sei) pagine, oltre alla cartografia annessa, redatto dal Settore VI ;

n.9 del21-03-2025

Di dare adeguata pubblicità al presente Regolamento, mediante sua pubblicazione oltre che all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente ;

Di inviare altresì copia della presente (unitamente al già citato Regolamento), ai Carabinieri Forestali di Civitavecchia e Tolfa, nonché ai limitrofi Enti comunali di Allumiere, Tolfa, Civitavecchia e Cerveteri, per giusta ed opportuna conoscenza, nonché per l'eventuale espletamento di quanto ritenuto di competenza o – in ogni caso – opportuno in merito .

SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Santa Marinella, 08-01-2025

IL RESPONSABILE
DOTT. OLIVIERO DI GIUSTINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
EMANUELE MINGHELLA

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. LUCIANO D'AVENIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
LORELLA NIEDDA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

Santa Marinella,

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. LUCIANO D'AVENIA

Intervento per il regolamento strade_bianche

A nostro parere il Regolamento presenta delle vaghezze e genericità.

Per esempio si dice che la richiesta di accesso alle strade bianche sia venuta da "molteplici persone". Chi sono queste persone, a quale titolo lo hanno fatto e a quale scopo? Sarebbe stato giusto inserirlo sia nel Regolamento che nella delibera. Invece si parla genericamente di "molteplici persone".

Un'altra genericità riguarda l' art. 2, comma 3. "Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui all'art. 1, apposito contrassegno di autorizzazione e sosta".

Non si dice presentando cosa. E in generale con si capisce quale sia l'iter autorizzativo.

Ma a parte questi punti, l'aspetto che ci induce a votare NO al regolamento è la contravvenzione ad un principio fondamentale della pubblica amministrazione che è l'imparzialità (insieme alla legalità e alla trasparenza).

Questo Regolamento non è un regolamento per tutti, ma va incontro alle esigenze di alcune categorie di persone, che - presumiamo - siano le stesse che lo hanno richiesto: i cacciatori, i raccoglitori di funghi e tartufi. Le strade bianche si aprono a queste categorie di persone affinché non rischino più sanzioni che a quanto pare sono abbastanza frequenti ed onerose.

In quelle strade è vietato il transito di qualsivoglia veicolo motorizzato. Dall'approvazione del Regolamento queste categorie lo potranno fare. Gli altri no.

E' giusto?

Noi pensiamo di no. Sono esclusi tutti gli altri che vorrebbero andare a farsi una passeggiata sulle nostre colline, compresa la categoria dei cittadini più fragili che non è presa in considerazione.

Dopo un confronto con il consigliere Alessio Rosa, ho capito che esiste un escamotage per percorrere in auto quelle colline anche da parte di tutti gli altri. L'integrazione del punto quinquies all'art. 2 della legge regionale 1987, n. 29 che disciplina la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore recita così: possono circolare i mezzi "utilizzati per l'attività di raccolta delle ramaglie e legna verde e secca a terra secondo quanto disposto dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche"

Insomma chi non fosse cacciatore, "fungarolo o tartufaro" può comunque entrare motorizzato e - nel caso fosse fermato dalla guardia forestale - giustificarsi dicendo di essere andato a raccogliere ramaglie. E allora penso che sarebbe necessario diffondere la notizia e rendere pubblica la furbizia!

Ma non c'è dubbio che nel Regolamento manchino trasparenza e linearità.

Quelle colline vanno preservate per la fruizione di tutti e per il mantenimento della loro naturalità.
E se proprio vogliamo entrarci motorizzati, dovremmo pensare a contingentare le entrate e i permessi, ma farlo per tutti.

Questo regolamento invece mi sembra l'ennesima legge ad personam.

Clelia Di Liello


Clelia Di Liello

S. Marinella, 21.03.25



CITTA' DI SANTA MARINELLA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE FUORI STRADA DEI
VEICOLI A MOTORE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art.1 – Casi in cui è consentita la circolazione

Art.2 – Piazzole di Sosta

Art.3 – Divieti e norme di comportamento

Art.4 – materiale informativo

Art.5 – Vigilanza

Art.6 – Disposizioni finali

Riferimenti Normativi

Vista la L.R. 29/87 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” pubblicata sul BURL n. 11 del 18/04/1987;

Viste le richieste dei cittadini del Comune di Santa Marinella;

Vista la L.R. n. 20 del 10 dicembre 2024 “Disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie”, pubblicata sul BURL n. 100 del 12 dicembre 2024;

Visto l’art. 22 della L.R. n. 20/24 “Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 – Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore e successive modifiche”, che dopo la lettera e) dell’articolo 2 della L.R. 29/1987 introduce le lettere e) bis, e) ter, e) quater ed e) quinquies;

Si approva il seguente regolamento.

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE FUORISTRADA DEI VEICOLI A MOTORE

Art. 1

(Casi in cui è consentita la circolazione)

1. Nella viabilità del comune di Santa Marinella, come identificata nell'elaborato cartografico che fa parte integrante del presente regolamento, in deroga all'art. 1 della L.R. 29/87 è consentita la circolazione fuori strada dei seguenti mezzi:
 - a) adibiti allo svolgimento delle attività agricole aziendali di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di funzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche, integrate e complementari di cui all'art. 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, comprensivi dei mezzi utilizzati dagli ospiti e dai fruitori delle medesime attività;
 - b) di soccorso, di antincendio ed in servizio di istituto, in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali, nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
 - c) in dotazione ai corpi di vigilanza dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni in servizio d'istituto;
 - d) destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi di montagna;
 - e) utilizzati per attività di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree di cui al precedente articolo ancorché' appartenenti a privati. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica. È altresì consentita la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni dei fondi rustici ubicati nelle aree indicate nel precedente articolo lungo il percorso più breve che consente l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi;
 - e *bis*) utilizzati per l'esercizio dell'attività venatoria, come disciplinato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche;
 - e *ter*) utilizzati per l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco, come disciplinato dalla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della

commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche;

e *quater*) utilizzati per l'attività di raccolta di tartufi freschi secondo quanto disposto dalla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio) e successive modifiche;

e *quinquies*) utilizzati per l'attività di raccolta di ramaglie e legna verde e secca a terra secondo quanto disposto dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche.

2. Nelle strade suddette è altresì permessa la circolazione fuori strada a coloro che vi accedano per motivi di lavoro.

Art. 2

(Piazzole di sosta)

1. Il comune di Santa Marinella individua, attraverso l'apposizione sul terreno di specifica segnaletica, le aree ai lati della viabilità, così come individuate nell'elaborato cartografico, da utilizzare come piazzole di sosta dei veicoli a motore per i fini di cui all'art. 1.
2. Le piazzole di sosta saranno identificate previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore.
3. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui all'art. 1, apposito contrassegno di autorizzazione al transito e sosta.

Art. 3

(Divieti e norme di comportamento)

1. La circolazione deve essere svolta senza arrecare danno all'ambiente naturale e, in particolare, senza provocare disturbo alla fauna.
2. È vietato produrre rumori inutili e molesti, quali schiamazzi e l'utilizzo di riproduttori sonori, altoparlanti e segnalatori acustici, fatto salvo per quelli impiegati nei servizi di vigilanza, pronto intervento e soccorso, nonché di quelli consentiti nel corso di attività scientifiche, di monitoraggio e di manifestazioni autorizzate dal Comune.

3. Nelle aree di transito e sosta nonché negli specchi e corsi d'acqua è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale, secondo le norme che regolano la materia.
4. È vietato il danneggiamento della cortina erbosa, della lettiera e delle specie vegetali ivi presenti.
5. Gli autorizzati a circolare e sostare ai sensi del presente regolamento devono utilizzare esclusivamente i percorsi individuati dall'Ente e sostare unicamente all'interno delle piazzole senza arrecare intralcio alla circolazione stradale.
6. La velocità dei mezzi circolanti sulla viabilità individuata nel presente regolamento non può superare i 30 km orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, vigilanza e antincendio in servizio; in ogni caso la velocità deve essere adeguatamente limitata, fino anche ad arrestare il mezzo, in relazione alla presenza sul percorso di pubblico, fauna, o comunque alla situazione dei luoghi, data la polverosità, visibilità e asperità del fondo stradale, al fine di non arrecare pericolo o disturbo.
7. La facoltà di circolazione e sosta con veicoli a motore nella viabilità di cui al presente regolamento, può sempre essere sospesa, limitata o esclusa dal Comune, sia relativamente ai percorsi, periodi o orari, che nei confronti di determinate persone incorse in violazioni.

Art. 4

(Materiale informativo)

1. Presso il Comune è predisposta e resa consultabile la cartografia riportante l'ubicazione e le caratteristiche dei percorsi destinati alla circolazione fuori strada e delle piazzole di sosta.
2. I conducenti dei veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prenderne visione.

Art. 5

(Vigilanza)

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e pesca, gli agenti giurati che ne abbiano facoltà a norma della legislazione vigente.

Art. 6

(Disposizioni finali)

Il presente Regolamento entra in vigore nelle more dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente.

Viabilità	Are di sosta	Proprietà del Terreno su cui ricade l'area di sosta
VIABILITA' 1 (Via Pontenuovo) 	01	CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN MARTINENGO
	02	CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN MARTINENGO
	03	CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN MARTINENGO
	04	CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN MARTINENGO
	05	CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN BERGAMO
	06	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE con sede in ROMA
	07	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE con sede in ROMA
VIABILITA' 2 (Via Ancelle della Visitazione - Via Santa Maria della Visitazione) 	08	CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN MARTINENGO e CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA VISITAZIONE con sede in ROMA
	09	CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN BERGAMO
	10	CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN BERGAMO
	11	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE con sede in ROMA
	12	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE con sede in ROMA
VIABILITA' 3 (Via della Fornacetta) 	13	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE
	14	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE
	15	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE
VIABILITA' 4 (Poggio Bellavista - Strada di Santa Marinella) 	16	Proprietà privata: Benigni Giambardino e DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA
	17	UNIVERSITA' AGRARIA DI CIVITAVECCHIA
	18	Proprietà privata: Benigni Giambardino
	19	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE
	20	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE
	21	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE
	22	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE
	23	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE
	24	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

